



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84064 Centola (SA) - Tel./Fax +39 (0) 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 03/2020

**Obbligo di comunicazione del numero di passeggeri trasportati per la
salvaguardia della vita umana in mare**

Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:

- VISTA** la Convenzione internazionale SOLAS' 74 – “Convention for the Safety of Life at Sea”;
- VISTO** l’art. 22 del D.M. 22.06.1982 recante approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all’ esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata);
- VISTO** il D.P.R. n 435 in data 8 novembre 1991 “Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in Mare”;
- VISTA** la circolare serie II n. 23 del 23 aprile 1994 emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera;
- VISTA** la Circolare Sicurezza della Navigazione, serie generale n. 98 del 2013, emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la quale modifica le procedure operative derivanti dai contenuti del Decreto Ministeriale 13.10.1999 - Recepimento della Direttiva 98\41\CE del Consiglio del 18 giugno 1998;
- VISTA** la propria Ordinanza nr. 18/2013 in data 28.07.2013 relativa alla disciplina delle attività commerciali di locazione e noleggio dei natanti da diporto ed uso degli stessi come unità di appoggio per le immersioni subacquee;
- VISTA** la propria Ordinanza nr. 37/2017 in data 20.07.2017 relativa all’obbligo di comunicazione, da parte dei natanti adibiti a noleggio, di comunicazione del numero di persone trasportate e della destinazione;
- CONSIDERATO** che i Porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Palinuro sono interessati, tra l’altro, da un traffico di unità adibite al trasporto a vario titolo di persone;

- RITENUTO** necessario emanare disposizioni particolari connesse all'attività di ricerca e soccorso, alla salvaguardia della vita umana in mare, nonché al fine di prevenire il verificarsi di possibili danni alle cose ed all'ambiente, quindi garantire la sicurezza della navigazione ed il regolare svolgimento delle normali attività commerciali e non, sportive e ricreative;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63, 65 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art.1

Campo di applicazione

Tutte le unità adibite al trasporto di persone a qualsiasi titolo (noleggio occasionale, traffico passeggeri, uso conto proprio e unità che effettuano pesca turismo) che svolgono nell'ambito territoriale ricadente sotto la giurisdizione di questo Circondario Marittimo attività sportive-ricreative/commerciali con trasporto di passeggeri per itinerari o parte di essi ricadenti nelle acque antistanti il Circondario Marittimo di Palinuro, sia dal momento dell'uscita che all'ingresso dai Porti, dovranno contattare la più vicina Autorità Marittima o in alternativa, in caso di chiusura delle stesse, contattare a mezzo radio VHF (CH16) o tramite telefono al n° 0974/938383 la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, per comunicare:

- a) il numero totale delle persone a bordo, indicando precisamente il numero dei passeggeri ed il numero dei membri dell'equipaggio;
- b) il nome e/o numero di iscrizione unità;
- c) l'itinerario previsto.

Art.2

Deroghe

La presente ordinanza non si applica:

- 1. ai privati;
- 2. alle imprese e a tutti coloro che esercitano l'attività commerciale di locazione e noleggio di natanti da diporto e ai centri di immersione subacquea che hanno presentato la comunicazione di inizio attività, i quali dovranno attenersi alle Ordinanze nr. 18/2013 in data 28.07.2013 e nr. 37/2017 in data 20.07.2017 in premessa citate.

Art. 3

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del D.to Lgs. 171 del 18/07/2005 e ss.mm. e ii., e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni diretti ed indiretti che potessero derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui pubblicità è data con pubblicazione all'albo di questo Ufficio e diffusione mediante:

- trasmissione ai Comuni ed alle altre Amministrazioni interessate;
- distribuzione agli operatori/società/concessionari portuali ed al ceto peschereccio interessati;
- inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.

Palinuro, 04.02.2020

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Francesca Federica DEL RE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.